



CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

REGOLAMENTO

PER LA COSTITUZIONE ED IL

FUNZIONAMENTO DELLA

COMMISSIONE CONSILIARE

PER IL TURISMO

* * * * *

- approvato con delibera di C.C. n. 9 del 28/02/1989
- modificato con delibera di C.C. n. 33 del 09/09/1994
- modificato con delibera di C.C. n. 33 del 06/08/2002
- modificato con delibera di C.C. n. 112 del 18/12/2012

Art. 1

(modificato con delibera di C.C. n. 33 del 09.09.1994, modificato con delibera di C.C. n.112 del 18.12.2012)

È istituita la Commissione Consiliare permanente per il Turismo, che viene nominata dal Consiglio Comunale entro 120 giorni dalla prima seduta di insediamento e dura in carica quanto il Consiglio Comunale che l'ha nominata.

Non possono far parte della Commissione coloro che non hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale.

Art. 2

(modificato con delibera di C.C. n.112 del 18.12.2012)

La Commissione è composta come segue:

- a) dal Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;
- b) da n. 6 consiglieri comunali, di cui due espressi dalla minoranza consiliare.

Fanno inoltre parte di diritto della Commissione i rappresentanti dei seguenti organismi, in qualità di componenti esperti:

- un rappresentante dell'Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia;
- un rappresentante dell'A.S.C.O.M.;
- un rappresentante dell'Unione degli Artigiani e delle Piccole e Medie Imprese del Friuli Venezia Giulia;
- un rappresentante per ogni consorzio di operatori privati avente sede a Lignano Sabbiadoro;
- un rappresentante della società d'area di cui all'art. 7 della L.R. n. 2/2002 di Lignano Sabbiadoro.

È facoltà del Presidente invitare occasionalmente a singole sedute, anche su richiesta dei consiglieri membri della Commissione, ulteriori componenti esperti, in quanto di provata competenza nella materia oggetto di discussione, quali rappresentanti di Enti del mondo imprenditoriale, sindacale, culturale, associazionistico e giovanile.

I componenti esperti, facenti parte di diritto della Commissione o invitati a singole riunioni, partecipano alle sedute della Commissione senza diritto di voto e senza oneri a carico dell'Ente.

Art. 3

La Commissione viene insediata dal Presidente non appena diviene esecutiva la deliberazione Consiliare di nomina.

L'attività della Commissione viene coordinata dal Presidente, mentre le funzioni di segretario vengono svolte dal responsabile dell'Ufficio Turismo del Comune.

Al segretario è affidato il compito di redigere il verbale delle riunioni.

Art. 4

(modificato con delibera di C.C. n. 33 del 09.09 1994)

La Commissione ha il compito di:

- a) costituire la sede di un interscambio continuativo di notizie tra l'attività amministrativa comunale e quella degli operatori del settore turistico, per consentire il migliore coordinamento possibile;
- b) esaminare e fornire preventivi in merito ai programmi ed ai progetti di carattere generale dell'Amministrazione Comunale in materia di turismo sottoposti alla sua attenzione dal Presidente;

- c) formulare, su eventuale richiesta del Presidente, osservazioni o proposte di indirizzo generale all'Amministrazione Comunale relativamente a tutti i settori connessi con l'attività turistica, anche se funzionalmente riguardanti materie rientranti tra le competenze di altri Assessori o altri Enti.

I pareri della Commissione non sono obbligatori né vincolanti.

Art. 5

(rinumerato con delibera di C.C. n. 33 del 09.09.1994)

La Commissione è convocata dal Presidente mediante avviso scritto, contenente l'elenco degli oggetti da trattare, da inviare almeno 5 giorni prima della riunione. Copia deve venir inviata anche ai membri della Giunta ed ai Capigruppo Consiliari per consentire loro di presenziare quando vengono trattati argomenti di loro interesse. La convocazione della Commissione può avvenire anche quando ne facciano motivata richiesta almeno la metà dei componenti. In tale caso la convocazione dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data della richiesta.

Art. 6

(modificato con delibera di C.C. n.112 del 18.12.2012)

Le sedute sono valide con l'intervento di almeno quattro commissari, incluso il Presidente e, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

L'assenza per tre sedute consecutive, non giustificata con le modalità indicate nelle comunicazioni di convocazione delle sedute, comporta la decadenza del commissario e la nuova nomina da parte del Consiglio, previo procedimento di contestazione.

Art. 7

(modificato con delibera di C.C. n. 33 del 09.09.1994)

La Commissione potrà fissare un calendario di riunioni periodiche, aperte alla partecipazione di tutti gli operatori del settore, che, nelle forme stabilite dalla Commissione stessa, potranno sottoporre le loro osservazioni o proposte purché su temi e in termini di interesse generale.

Art. 8

(abrogato con delibera di C.C. n.112 del 18.12.2012)